

**REGOLAMENTO DELL'ASSISTENZA ECONOMICA
IN FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE E/O A RISCHIO DI EMARGINAZIONE.
(Approvato con delibera C.C.n. 24 del 27/09/2003)**

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dettati dall'articolo 38 della Costituzione, dal D.P.R. 616/77, dalla Legge Regionale n. 38/96 ,dal D.Lgs. n. 112/98 e dalla Legge n.328/2000, l'assistenza economica ai cittadini che ne manifestano il bisogno, con la finalità di offrire un sostegno utile al superamento dello stato di disagio.

ART. 2 - Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale.

ART. 3 - Forme di intervento

Gli interventi di assistenza economica si articolano in:

- a) assistenza economica finalizzata;
- b) assistenza economica straordinaria;
- c) assistenza economica continuativa;
- d) assistenza alloggiativa;
- e) forme di interventi concernenti l'assistenza economica integrativa per nuclei con minori, anziani e disabili a rischio di istituzionalizzazione;
- f) forme di intervento concernenti un contributo economico per minori, disabili e anziani ospiti di servizi residenziali e non.

ART. 4 - Accesso agli Interventi

La domanda va presentata al Servizio Attività Sociali, il quale fornisce, negli orari di apertura al pubblico, ogni informazione sugli interventi di assistenza economica, provvedendo a consegnare ai cittadini i moduli di richiesta e l'elenco della documentazione necessaria.

L'assistente sociale recepisce la documentazione, effettua il colloquio con il cittadino e, se necessario, la visita domiciliare, elabora la proposta motivata di assistenza economica, ovvero di diniego, con l'indicazione del tipo di contributo, della decorrenza, della durata, dell'entità.

La proposta, corredata della domanda e della relativa documentazione, viene quindi trasmessa al responsabile del servizio, che avvierà le procedure per la formalizzazione dell'intervento.

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, si fissa in sessanta giorni il termine del tempo entro il quale si conclude il procedimento avviato con la presentazione della domanda di assistenza economica regolarmente compilata e corredata della necessaria documentazione.

ART. 5 – Criteri di determinazione del “minimo vitale”

Il “minimo vitale” viene individuato come parametro di riferimento per gli interventi erogatori descritti nel presente regolamento.

Il “minimo vitale” viene determinato, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e del D.Lgs. n. 130/2001, come segue:

numero componenti il nucleo familiare: fascia di reddito:

- 1 importo assegno sociale INPS
- 2 importo assegno sociale INPS X 1,57
- 3 importo assegno sociale INPS X 2,04

4	importo assegno sociale INPS X 2,46
5	importo assegno sociale INPS X 2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,50 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

L'importo dell'assegno sociale dell'INPS sarà rivalutato annualmente in base agli aumenti pensionistici.

ART. 6 – Criteri per la determinazione del reddito

Il reddito si intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF delle persone e del nucleo richiedente, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

Nel calcolo del reddito si tiene, inoltre, conto di ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita.

In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80, non vengono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.

I beneficiari di indennità di accompagnamento dovranno, però dimostrare di utilizzare effettivamente le somme percepite per le finalità previste dalla legge n. 18/80.

Ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e del D.Lgs. n. 130/2001, il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dal certificato ISE.

ART. 7 – Assistenza Economica Finalizzata

L'assistenza economica finalizzata consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari, con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale.

Tali prescrizioni possono concretizzarsi anche nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dall'Amministrazione Comunale, sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, sia inferiore al minimo vitale sopra indicato:

- servizio di custodia, vigilanza e manutenzione apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteca, campi sportivi, etc.);
- servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- servizio di aiuto a disabili ed anziani;
- servizio di homemaker (piccoli lavori di manutenzione domestica, etc.).

Detti incarichi che il Comune affiderà a soggetti pensionati, inoccupati o disoccupati non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

Nel caso in cui gli interventi riguardino persone che si trovino in particolari situazioni di disagio non solo economico (donne sole con minori, ex detenuti o famiglie di ex detenuti, tossicodipendenti o etilisti, persone con modalità di vita emarginali o a rischio di emarginazione) i progetti saranno realizzati in collaborazione con i servizi competenti.

Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo previsto, la cui entità non potrà superare la somma di euro 250,00 mensili per un periodo di mesi nove. Il progetto individuale dovrà contenere le modalità di impegno dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo.

ART. 8 - Assistenza Economica Straordinaria

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "una Tantum" rivolto a nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che

mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali ad esempio spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale, per calamità naturali, gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o il venire meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, etc.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente, il cui reddito sarà calcolato come indicato negli articoli 5 e 6.

Il sussidio non potrà comunque superare un importo massimo di euro 1.000,00.

Il contributo straordinario può essere concesso anche in presenza di un reddito superiore a quello indicato nel minimo vitale, in questo caso sarà operata una riduzione proporzionale del contributo straordinario, così come indicato nella tabella 1.

Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".

Per fronteggiare esigenze particolari e urgenti, su proposta motivata dall'operatore sociale, e nei limiti citati al comma precedente, potrà disporre per l'erogazione di una somma di denaro entro il limite massimo di euro 250,00 ed a tal fine viene istituito un apposito fondo presso il Servizio Economato con anticipazione massima di euro 1.000,00. L'economato trasmetterà apposito rendiconto mensile al Settore Attività Sociali per l'adozione del provvedimento di rimborso.

ART. 9 - Assistenza Economica Continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari e che, vista la loro situazione socio-sanitaria, non possono essere oggettivamente inseriti attivamente in altre forme di intervento, come l'assistenza economica finalizzata. Rientrano in questa categoria gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 60%.

L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dall'Assistente sociale del Comune e/o dei Servizi Territoriali che hanno in carico l'utente, e deve contenere:

- definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi;
- durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;
- ammontare della somma mensile da erogare;
- verifica dell'evoluzione socio-economica del progetto

Possono accedere alla predetta prestazione i nuclei familiari (si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi o dagli affiliati: fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado purché possa essere accertata una stabile convivenza. Possono inoltre essere considerate componenti il nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità purché la convivenza sia istituita e risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale ed abbia carattere di stabilità) o le persone sole che non raggiungano un reddito annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale.

Concorrono alla formazione del reddito i cespiti soggetti ad imposta IRPEF relativa a tutti i componenti del nucleo familiare come precedentemente costituito in età lavorativa, assumendo come periodo di riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta, a meno che il bisogno non maturi nell'anno in corso in conseguenza di avvenimenti che hanno cambiato completamente la situazione reddituale.

L'eventuale contributo verrà erogato a partire dalla data presentazione della richiesta, avrà la durata prevista nel progetto individuale, comunque non superiore a mesi sei, e potrà essere interrotta in qualunque momento qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedervi.

Qualora detti parenti, seppure in condizioni di capacità economica, si rifiutassero di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

L'intervento non potrà superare euro 200,00 mensili per sei mesi e nella valutazione della somma da erogare gli operatori dovranno tener conto di altri eventuali interventi forniti all'assistito da servizi pubblici.

Comunque l'intervento è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà per tutti, equamente, una riduzione temporanea in percentuale.

L'intervento può essere concesso anche sotto forma di pasti, acquisti di derrate alimentari, fornitura di alimenti per bambini e di medicinali.

ART. 10 - Assistenza Economica Integrativa per nuclei con minori, anziani e disabili a rischio di emarginazione.

L'intervento è volto a consentire a minori, anziani e disabili la permanenza nel proprio nucleo familiare o in altro idoneo per assicurare loro le prestazioni di cui abbisognano ed allo scopo di evitare forme di istituzionalizzazione nocive all'equilibrio psico-fisico della persona svantaggiata.

Fermo restando la titolarità dell'intervento a carico dei tenuti agli alimenti, in loro assenza o in seguito ad accertata l'impossibilità a provvedervi si erogherà un contributo alla famiglia sia di origine che affidataria, che si prenderà carico del servizio.

Detto contributo sarà compreso tra euro 150,00 ed euro 300,00 in base alle fasce di reddito di cui alla tabella 1 e sarà erogato agli utenti che non usufruiscono di indennità di accompagnamento.

ART. 11 - Contributo economico per minori, anziani e collocati in strutture residenziali.

Qualora non fosse possibile attivare nessuno degli interventi di cui agli articoli precedenti e pertanto non si riesce a mantenere il minore, l'anziano o il disabile nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare, si farà ricorso al suo collocamento in strutture residenziali.

Le rette corrispondenti al ricovero sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti in rapporto alla loro condizione socio-economica o reddituale.

In caso di totale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, interverrà l'Amministrazione Comunale, che coprirà la differenza tra il reddito del ricoverato (al quale, in caso di anziani, vanno sottratti euro 150,00 per spese personali) e la retta mensile.

In caso di parziale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, la partecipazione di questi ai costi sarà determinato secondo le indicazioni della tabella 2.

ART. 12 – Contributo economico mensile, straordinario e per servizio sostitutivo della famiglia

L'assistenza economica mensile, straordinaria e per servizio sostitutivo della famiglia viene erogata a:

1. minori illegittimi esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre;
 2. minori soggetti ad affidamento familiare.
 3. minori orfani.
-
1. Per i minori illegittimi esposti all'abbandono o riconosciuti dalla sola madre convivente che provvede direttamente all'allevamento del minore, viene erogato un assegno mensile pari a euro 154,94, fino al compimento del 15° anno di età del minore stessa aumentabile di euro 25,82 in presenza di altri figli.
Nel caso in cui il minore presenti handicap fisici, psichici o sensoriali, che non fruisca dell'assegno di accompagnamento, l'assegno di assistenza materna è stabilito nella misura di euro 269,58.
 2. Per i minori soggetti ad affidamento familiare viene erogato un assegno mensile pari ad euro 200,00, elevabile fino ad un massimo di euro 400,00 per quei soggetti che necessitano di particolari attenzioni in relazione a situazioni di disagio psico – fisico e sociale. L'assegno di affidamento viene erogato tenendo conto solo del reddito della famiglia di origine e non di quella affidataria e fino al compimento del 18° anno di età del minore stesso.
 3. Per i minori indicati nei punti 1,2,3 del presente articolo è prevista, inoltre l'erogazione per non più di due volte l'anno, di sussidi straordinari dell'importo di euro 154,94, in presenza di situazioni che richiedono interventi di specifico ausilio (protesi dentarie, auricolari, visive, acquisto di libri scolastici, ect.)
Per accedere alle forme di assistenza di cui ai punti 1,2 e 4 vengono rispettati i requisiti di reddito di cui agli articoli 5 e 6 e comunque i contributi sono erogati sempre dietro relazione e/o progetto redatto dall'Assistente Sociale.

ART. 13 – Assistenza economica finalizzata per l'affitto di un alloggio

L'assistenza economica, finalizzata al pagamento di un affitto per l'alloggio in cui si vive, viene concessa a quei nuclei familiari, che trovandosi in difficili condizioni economiche, non usufruiscono di altro contributo per l'affitto della propria abitazione.

I

Essa comprende:

- un contributo straordinario, fino a euro 1.000,00, che può essere concesso per la stipula di un contratto di affitto, nel rispetto delle regole poste dall'assistenza economica straordinaria di cui all'articolo 8 ed alla tabella "1".
- un contributo continuativo, fino a euro 200,00 mensili, per un massimo di nove mesi nell'anno. L'intero contributo potrà essere concesso solo ai nuclei familiari che si trovano al di sotto del minimo vitale, calcolato secondo quanto indicato nel D.lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2001.

ART. 14 - Esoneri

Per tutti gli esoneri, totali e parziali, concessi ad utenti in disagiate condizioni economiche e relative a servizi scolastici (mensa, scuolabus, retta asilo nido, centri ricreativi estivi) saranno stabilite all'inizio di ciascun anno scolastico le fasce di reddito e la relativa percentuale di esonero, tenendo conto che il reddito degli utenti dovrà essere calcolato secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6.

Nei casi in cui il reddito è sotto il minimo vitale sarà necessario produrre anche una relazione da parte dell'assistente sociale.

ART. 15 - Azione di rivalsa per sussidi indebiti.

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono tenuti alle conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del C.P.

TABELLA "1"

FASCE DI REDDITO PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

NR. COMP. FAM.	FASCIA A RIMB. 100%	FASCIA B RIMB. 60%	FASCIA C RIMB. 20%
1	minimo vitale	€ 7.230,00	€ 9.296,00
2	minimo vitale	€ 11.351,00	€ 13.417,00
3	minimo vitale	€ 14.750,00	€ 16.299,00
4	minimo vitale	€ 17.786,00	€ 20.369,00
5	minimo vitale	€ 20.141,00	€ 22.156,00

maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

TABELLA "2"

**MODALITA' PARTECIPAZIONE COSTO DEL SERVIZIO:
RICOVERO ANZIANI, MINORI E DISABILI IN ISTITUTO.**

NR. COMP. DEI TEN. ALIM.	FASCIA 1 PART. 10%	FASCIA 2 PART. 20%	FASCIA 3 PART. 30%	FASCIA 4 PART. 40%
1	€ 9.812,00	€ 12.394,00	€ 14.977,00	€ 17.559,00
2	€ 16.010,00	€ 18.592,00	€ 21.174,00	€ 23.757,00
3	€ 21.691,00	€ 24.273,47	€ 26.855,00	€ 29.438,00
4	€ 26.855,00	€ 29.438,00	€ 32.020,00	€ 34.602,00
5	€ 31.503,00	€ 34.086,00	€ 36.669,44	€ 39.250,72.

maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente